Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 30 OTTOBRE 1957:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 30 OTTOBRE 1957:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1957, n. 981.

Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Alessandria di un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5950 da scorporare dal compendio denominato « ex Tettoie San Martino » in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a vendere a trattativa privata, in favore dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, un'area patrimoniale disponibile di circa metri quadrati 5950 da scorporare dal compendio denominato « ex Tettoie San Martino » in detta città, per il prezzo di lire 36.000.000.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 14 ottobre 1957, n. 982.

Vendita a trattativa privata in favore del comune di Breno dell'immobile patrimoniale disponibile denominato « ex Caserma Neri » sito in detto centro abitato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Breno, dell'immobile patrimoniale disponibile denominato « ex Caserma Neri » sito in detto centro abitato, per il prezzo di lire 16.000.000 ratizzato in dieci annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 17 ottobre 1957, n. 983.

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purchè nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri Comuni ».

Art. 2.

Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purchè detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 984.

Inclusione dell'abitato di Dorgali, in provincia di Nuoro fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 8689, emesso nell'adunanza dell'8 maggio 1957;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Dorgali, in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 103. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1957, n. 985.

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario da destinare alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Napoli in data 9 marzo 1957 e 27 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Napoli.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 104. — RELLEVA

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo destinato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

L'anno millenovecentocinquantasette, addì nove del mese di marzo, alle ore 17, nel Rettorato della Università degli studi di Napoli, innanzi a me dott. Gennaro Esposito, direttore amministrativo dell'Università medesima, funzionario delegato ai rogiti nell'interesse della Amministrazione universitaria, con decreto rettorale del 19 maggio 1944, che fa parte integrante del presente atto come allegato *A*, e alla presenza dei signori:

dott. Sacco Michelangelo di Vincenzo, di anni 35 e dottor Capunzo Renato fu Mario, di anni 36, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. Ernesto Pontieri fu Giuseppe, da Nocera Terinese, nella qualità di rettore dell'Università degli studi di Napoli, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 1° marzo 1957, che fa parte integrante del presente atto come allegato *B*;

dall'altra parte

il senatore prof. Vincenzo Monaldi fu Giovanni, da Montevidon Combatte, nella qualità di vice presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, autorizzato alla stipula del presente atto con mandato in data 29 dicembre 1956 in esecuzione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi, in data 7 novembre 1956, che fanno parte integrante del presente atto rispettivamente come allegati *C* e *D*, comparenti della cui identità personale io sottoscritto ufficiale rogante sono certo.

PREMESSO

che lo statuto della Università degli studi di Napoli, propriamente nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia, prevede l'insegnamento ufficiale di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

che la decisione della Federazione italiana contro la tubercolosi contribuirà a dare sviluppo a studi sulla fisiopatogia dell'apparato respiratorio in rapporto con quelli svolti nella clinica tisiologica;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Napoli, con deliberazioni rispettivamente in data 8 novembre, 26 febbraio e 1° marzo 1957, hanno esaminato ed approvato entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente ordinario destinato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della Facoltà di medicina e chirurgia.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. — Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli è istituito, in aggiunta ai posti di assistente ordinario, un posto di ruolo da destinarsi alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica con modifiche il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 2. — La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate,

all'Università degli studi di Napoli, per il mantenimento di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 1.400.000 (un milionequattrocentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario.

Art. 3. — Qualora, in seguito ai miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge) dell'assistente ordinario cui all'art. 1, dovesse superare il contributo previsto dall'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga ad aumentare il suo contributo annuo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 1.400.000 (un milionequattrocentomila).

Art. 4. — La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre, a versare all'Università degli studi di Napoli, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 150.000 (centocinquantamila) per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

La predetta Federazione si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari, a decorrere dalla data della effettiva concessione dei miglioramenti stessi.

Art. 5. — L'Università degli studi di Napoli si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente di ruolo alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto assistente in conto entrate del Tesoro;

b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) che le verrà corrisposta dalla Federazione italiana contro la tubercolosi in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 6. — La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti e tre i casi suddetti il posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare del posto medesimo cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7. — La presente convenzione avrà la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8. — La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse della Università degli studi di Napoli, sarà registrato in esenzione di tassa di registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti, che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi Organi deliberanti e lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione della Università degli Studi di Napoli.

Non si dà lettura degli allegati perchè le parti, col mio consenso, vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza.

firmato Ernesto Pontieri
firmato Vincenzo Monaldi
firmato Michelangelo Sacco
firmato Renato Capunzo
firmato Gennaro Esposito

Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli addì 15 marzo 1957, n. 21009, mod. 1, vol. 720, fol. Esatte lire trenta. — Il direttore Olindo Fenizia, firmato Fenizia.

Registrato nel repertorio degli atti della Università di Napoli al n. 170, 1° semestre 1957.

Per copia conforme, il direttore amministrativo: Esposito

Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto di *assistente ordinario* destinato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la *Facoltà di medicina e chirurgia* della Università di Napoli.

L'anno millenovecentocinquantasette, addì ventisette del mese di maggio alle ore 12, nel Rettorato della Università degli studi di Napoli, innanzi a me, dott. Gennaro Esposito fu Raffaele, direttore amministrativo della predetta Università, autorizzato alla stipula degli atti e contratti nell'interesse della Amministrazione universitaria con decreto rettorale del 19 maggio 1944, sono comparsi i signori:

1) prof. Ernesto Pontieri fu Giuseppe, nella qualità di rettore della Università degli studi di Napoli, ivi residente per la carica;

2) senatore prof. Vincenzo Monaldi fu Giovanni, nella qualità di vice presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, autorizzato alla stipula del presente atto con espresso mandato conferitogli con deliberazione del presidente del predetto Istituto, in data 3 maggio 1957, n. 2881/57, che si allega.

I predetti, della cui identità sono certo, di comune accordo e col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

che con convenzione stipulata il 9 marzo 1957, registrata all'Ufficio atti pubblici di Napoli il 15 marzo 1957, n. 21009, mod. I, vol. 720, il predetto Istituto si è assunto l'onere di finanziare un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera n. 1411 del 15 aprile 1957, ha fatto presente che l'importo che l'Istituto dovrà versare per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di assistente di cui alla precitata convenzione, non possa essere inferiore al 20% della somma concordata, e cioè pari a L. 280.000 annue;

che l'Università degli studi di Napoli dovrà, fra gli altri impegni, assumere anche quello di versare allo Stato la somma predetta e quella relativa al trattamento economico di attività spettante al titolare del posto stesso, allo stato di previsione dell'entrata, cap. 121, art. 13 dell'esercizio 1956-57 ed a quelli corrispondenti dei successivi esercizi.

Tutto ciò premesso, le parti contraenti convengono e stipulano quanto appresso:

La convenzione rogata in data 9 marzo 1957, tra l'Università degli studi di Napoli e la Federazione italiana contro la tubercolosi, è modificata come segue:

Art. 1. — Il primo comma dell'art. 4 (quattro) è modificato nel senso che la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) è elevata a L. 280.000 (duecentottantamila) annue, corrispondente al 20 % dell'importo concordato per il finanziamento del posto di cui trattasi.

Art. 2. — A modifica ed integrazione dei comma *a*) e *b*) dell'art. 5 (cinque), l'Università assume l'impegno di versare annualmente allo Stato le somme di L. 1.400.000 (un milionequattrocentomila) e L. 280.000 (duecentottantamila), relative rispettivamente al trattamento economico di attività di servizio e di eventuale cessazione dal servizio stesso del titolare del posto di assistente di ruolo convenzionato, sul capitolo 121, art. 13, dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitolo ed articolo dei successivi esercizi.

Il presente atto stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Napoli, sarà registrato in esenzione di tassa di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato alla ricezione degli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Napoli.

firmato Gennaro Esposito
firmato Ernesto Pontieri
firmato Vincenzo Monaldi

Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli, addì 28 maggio 1957, n. 27029, mod. 1, vol. 724 fol. Esatte L. esente. — Il direttore Olindo Fenizia, firmato Fenizia.

Registrato nel repertorio degli atti della Università di Napoli al n. 180, 1° semestre 1957.

Per copia conforme, il direttore amministrativo: Esposito

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 986.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione del canonicato arcipretale I dignità del Capitolo cattedrale di Crema (Cremona) dalla parrocchia della Cattedrale ed unito al canonicato semplice nello stesso capitolo

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla pontificia in data 10 maggio 1955, integrata con dichiarazione 8 aprile 1957 della Curia vescovile di Crema, con cui il Canonicato arcipretale I dignità del Capitolo cattedrale di Crema (Cremona) viene separato dalla parrocchia della Cattedrale ed unito al canonicato semplice nello stesso Capitolo.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 62. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1957, n. 987.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione denominata « Istituto Caterina Petraroli Specchia », con sede in località Scopinaro del comune di Ostuni (Brindisi).

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Istituto Caterina Petraroli Specchia », con sede in località Scopinaro del comune di Ostuni, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Brindisi e amministratore perpetuo della Diocesi di Ostuni in data 12 dicembre 1956, e viene inoltre approvato lo statuto della fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 95. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 988.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Vittoria (Ragusa).

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 24 giugno 1956, integrato con dichiarazione del 18 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Vittoria (Ragusa) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 47. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 989.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Caterina, in località omonima del comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 29 gennaio 1957, integrato con postilla del 14 maggio 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina, in località omonima del comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 49. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 990.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Comiso (Ragusa).

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 24 giugno 1956, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 23 ottobre 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro di Gesù, nel comune di Comiso (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 50. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1957.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Huesca (Spagna) alle dipendenze del Consolato generale in Barcellona.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 205, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Huesca (Spagna), alle dipendenze del Consolato generale in Barcellona, è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1957

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1957
Registro n. 94, foglio n. 91. — LI VOTI
(6057)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1957.
Proroga di concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 novembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea:

Visti i decreti Ministeriali 18 ottobre 1956, 24 novembre 1956 e 23 febbraio 1957, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 28 novembre 1956 (registro n. 26, foglio n. 175), il 27 dicembre 1956, (registro n. 28, foglio n. 83) ed il 6 aprile 1957 (registro n. 10, foglio n. 175);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 aprile 1957;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle sguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto Ministeriale 18 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1957:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 13 maggio 1957).	14 maggio 1957	13 novembre 1957
2. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1957).	10 maggio 1957	9 novembre 1957
3. Listelli di legno e parti di casse, destinati alla fabbricazione di imballaggi per frutta ed ortaggi da esportare (con validità fino al 9 maggio 1957).	10 maggio 1957	14 maggio 1957
4. Materiale per guarnizioni, denominato « Reinz Deuma », costituito da retina di filo metallico ricoperto di amianto e caucciù, da impiegare per guarnizioni delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli di esportazione (con validità fino al 9 maggio 1957).	10 maggio 1957	14 maggio 1957
5. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1957).	3 maggio 1957	2 novembre 1957
6. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 maggio 1957).	3 maggio 1957	2 novembre 1957
7. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1957).	14 maggio 1957	13 novembre 1957
8. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 maggio 1957).	4 maggio 1957	3 novembre 1957
9. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 maggio 1957).	10 maggio 1957	9 novembre 1957

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1957
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 329. — BENNATI

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1957.

Determinazione della data di inizio del servizio dei vaglia postali a taglio fisso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1956, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Vista la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, che istituisce il servizio dei vaglia postali a taglio fisso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366, che determina i tagli dei predetti vaglia postali e le relative tasse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1957, n. 858, che integra il regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) con le norme inerenti ai vaglia postali a taglio fisso;

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1957, che stabilisce le caratteristiche tecniche dei vaglia in parola;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della sopracitata legge n. 1288 del 5 dicembre 1955, occorre fissare la data di inizio del servizio dei vaglia postali a taglio fisso;

Decreta:

Il servizio dei vaglia postali a taglio fisso, istituito con la legge 5 dicembre 1955, n. 1288, ha inizio dal 1° novembre 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1957
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 163. — FAGGIANI

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1957.

Delega all'Ufficio liquidazioni, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, della rappresentanza in giudizio degli Enti liquidati ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi del quale la rappresentanza anche in giudizio, spettante al Ministro per il tesoro, degli Enti per i quali le operazioni di liquidazione siano state assunte dall'Ufficio liquidazioni, previsto dall'articolo 1 della stessa legge, può essere delegata con provvedimento generale all'Ufficio predetto;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, concernente l'istituzione dello speciale Ufficio liquidazioni previsto dall'art. 1 della citata legge n. 1404 del 1956, con il compito di provvedere a tutte le operazioni previste dalla legge stessa;

Ritenuto che sussistono ragioni di necessità per l'esercizio della suddetta facoltà di delega anche per la rappresentanza in giudizio;

Decreta:

E' delegata all'Ufficio liquidazioni, istituito con il decreto 14 gennaio 1957, la rappresentanza in giudizio degli Enti le cui operazioni di liquidazione sono state ad esso affidate ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1957
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 396. — FLAMMIA

(6082)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Porta Eburnea, sita nell'ambito del comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 gennaio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Porta Eburnea, sita nell'ambito del comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Perugia;

Esaminata l'opposizione prodotta dal gen. Lorenzo Bigi contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la cinquecentesca Porta Eburnea o Crucia, la villa Campana con il suo vecchio giardino e con l'antico muro sottostante gli orti di Santo Spirito, costituisce un insieme avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Perugia delimitata, partendo da Porta Crucia, da una linea posta a cinquanta metri dalla via del Bucaccio, fino all'incrocio con la linea retta individuata dallo spigolo nord della villa Campana in via Fiorenzo di Lorenzo e dallo spigolo nord della casa cooperativa « Grifo », e dal muro sorreggente gli orti di Santo Spirito, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 18

Oggi 14 gennaio 1956, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Perugia debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Si passa quindi a parlare delle varie. Il rappresentante del comune di Perugia, ing. Rasimelli, prospetta la necessità di tutelare, per quanto possibile, sia il punto panoramico della veduta che si gode fuori Porta Eburnea dal luogo di transito fra via Fiorenzo di Lorenzo e via Pompeo Pellini in Perugia, sia il caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale costituito dal complesso della cinquecentesca Porta Eburnea o Crucia, della villa Campana con il suo vecchio giardino, dell'antico muro sottostante gli orti di Santo Spirito, del giardino della villa Bigi.

La Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche:

osservato che la zona sulla destra della via Ascanio della Corgnia in Perugia, scendendo dalla Porta Crucia, costituisce un complesso di caratteristico aspetto di valore estetico, tradizionale e paesistico;

all'unanimità propone di estendere il vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella zona del Bucaccio per l'area delimitata dal confine meridionale della zona già vincolata per cinquanta metri a sinistra scendendo la strada del Bucaccio, dalla linea retta individuata dallo spigolo nord della villa Campana in via Fiorenzo di Lorenzo e dallo spigolo nord della casa cooperativa « Grifo », dal muro sorreggente gli orti di Santo Spirito, secondo la planimetria allegata.

(*Omissis*).

(6056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca dell'autorizzazione allo smercio dell'acqua minerale denominata « Sardara »

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 ottobre 1957, l'autorizzazione concessa con i decreti Ministeriali n. 8 del 28 febbraio 1923 e 561 del 14 settembre 1951, ai signori Adriana, Marcella, Giorgio e Carla Rodriguez, per lo smercio dell'acqua minerale « Sardara », che sgorga nel territorio del Comune omonimo, è revocata.

Il Prefetto di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà notificato in via amministrativa agli interessati.

(5978)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa muratori ed affini, con sede in Crevacuore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 ottobre 1957, il dott. Emilio Raisaro è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa muratori ed affini, con sede in Crevacuore, in sostituzione dell'avv. Giovanni Luciano Gilodi.

(6036)

Scioglimento della Società cooperativa vinicola con sede in Cailina (Brescia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 settembre 1957, la Società cooperativa vinicola, con sede in Cailina, (fraz. comune Villa Carcina) costituita con atto del notaio Protasio Zonta il 9 gennaio 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6037)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale e Ente Delta padano

Con decreti Ministeriali in data 7 settembre 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157, del 25 giugno 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 7-9-1957 N.	Registrazione alla Corte dei Conti	Registro agric.		Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-52, n. 70) Lire	Ammontare interessi arrotondato (art. 6 legge 15-3-56, n. 156) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	N.	Data		Data	N.	Foglio				
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	AGGRAVI Anita fu Natale maritata UGURGERI	Castiglione d'Orcia	7.17.66	1850	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	3391/1295	7-10-57	21	121	370.000	60.000	Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma	Roma
2	AGGRAVI Anita fu Natale maritata UGURGERI	Castiglione d'Orcia	5.31.30	3493	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3392/1296	7-10-57	21	106	205.000	30.000	Id. Id.	Id.
3	ALDI Pietro fu Nello	Manciano	6.06.06	4061	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3393/1297	7-10-57	21	105	310.000	60.000	Id. Id.	Id.
4	ARRIGHI Renato fu Ettore	Campagnatico	116.63.38	1854	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	3394/1298	7-10-57	21	104	8.015.000	1 795.000	Id. Id.	Id.
5	BARGAGLI PETRUCCI Alberto fu Gino	Pomarance	145.82.40	276[illegible]	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3395/1299	7-10-57	21	103	8.975.000	1.695.000	Id. Id.	Id.
6	BARGAGLI PETRUCCI Alberto fu Gino	Pomarance	87.67.20	3619	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	3396/1300	7-10-57	21	102	4.385.000	830.000	Id. Id.	Id.
7	BENINI Gino fu Emilio . .	Gavorrano	2.20.20	3498	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3397/1301	7-10-57	21	101	290.000	60.000	Id. Id.	Id.
8	BENINI Gino fu Emilio . .	Gavorrano	1.10.10	4063	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3398/1302	7-10-57	21	100	145.000	30.000	Id. Id.	Id.
9	BORGHI Aldo fu Fulvio . .	Castiglione d'Orcia	70.06.50	1755	3-10-52	280 s. o.	3-12-52	3399/1303	7-10-57	21	99	3.315.000	565.000	Id. Id.	Id.
10	BORGHI Luisa fu Geremia maritata LOLINI	Piancastagnaio	205.20.10	587	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	3400/1304	7-10-57	21	98	7.020.000	1.675.000	Id. Id.	Id.
11	BORTOLOTTI Emma fu Eugenio vedova MENGHETTI e MENGHETTI Luciano di Spartaco	Gavorrano	3.09.41	2766	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3401/1305	7-10-57	21	97	465.000	100.000	Id. Id.	Id.
12	MUTI BUSSI Olimpia fu Achille	Viterbo	95.41.29	2797	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3402/1306	7-10-57	21	96	10.790.000	2.025.000	Id. Id.	Id.
13	PARENTI Remo fu Gaudenzio	Pitigliano	26.13.47	3533	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3403/1307	7-10-57	21	95	2.465.000	470.000	Id. Id.	Id.
14	PARENTI Remo fu Gaudenzio	Viterbo	63.44.56	3534	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3404/1308	7-10-57	21	94	6.110.000	1.175.000	Id. Id.	Id.
15	TONCI OTTIERI DELLA CIAIA Marco ed Adele fu Michele	Grosseto	6.41.36	382	2- 4-52	102 s. o.	2- 5-52	3407/1311	7-10-57	21	93	920.000	225.000	Id. Id.	Id.
	Ente Delta padano														
16	ABBOVE Maria fu Alessandro	Migliarino	18.81.03	4168	28-12-52	19 s. o. 3	24- 1-53	3408/1312	7-10-57	21	92	2.640.000	585.000	Banca Nazionale dell'Agricoltura Sede di Bologna	Bologna
17	CARRER Antonio fu Gaetano	Contarina	6.40.63	3156	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	3409/1313	7-10-57	21	91	1.230.000	270.000	Id. Id.	Id.
18	GAMBA GHISELLI Carlo fu Paolo	Ravenna	4.90.94	3323	27-12-52	13 s. o. 6	17- 1-53	3410/1314	7-10-57	21	90	1.130.000	205.000	Id. Id.	Id.
19	MIONI Italo fu Luigi . . .	Cavarzere	10.62.28	2952	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	3411/1315	8-10-57	21	188	2.590.000	485.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 15 ottobre 1957

Visto, p. *Il Ministro*: BOTTALICO

(5983)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 9 agosto 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 24 giugno 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità
						Gazzetta Ufficiale		Data 9-8-1957	Registrazione alla Corte dei Conti			
										Reg. agricolt.		
			Ha.	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire
	Ente Maremma tosco-laziale											
1	CALISTI Ciro fu Domenico .	Viterbo	9.69.57	2767	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3355-1259	2-10-57	20	381	868.596 —
2	DEL DRAGO Giovanni-Urbano fu Ferdinando	Trevignano Romano	160.00.00	3806	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3357-1261	2-10-57	20	380	16.582.100,35
3	FERRAIOLI Marianna di Gaetano . .	Viterbo	132.80.28	2853	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	3358-1262	2-10-57	20	379	10.476.803,25
4	MICARA Gian Filippo fu Ferdinando . .	Viterbo	33.09.40	2856	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	3362-1266	2-10-57	20	378	4.895.813,40
5	ROSSI DANIELLI Teresa fu Luigi	Viterbo	7.76.03	853	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	3367-1271	2-10-57	20	382	556.968,75

Roma, addì 17 ottobre 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(5984)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 3160/1064 in data 8 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 390) è stata definitivamente determinata in L. 3.926.864,60 (lire tremilioninovecentoventiseimilaottocentosessantaquattro e cent. 60), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Pomarance (provincia di Pisa), della superficie di ettari 41.37.96, nei confronti della ditta BIONDI BARTOLINI Giovanni fu Giulio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1952, n. 3499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3287/1191 in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 389) è stata definitivamente determinata in L. 54.932.001,45 (lire cinquantaquattromilioninovecentotrentaduemilauno e cent. 45), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 596.64.50, nei confronti della ditta BOCCI Lorenzo fu Vittorio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2846, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 6 giugno 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3412/1316 in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 388) è stata definitivamente determinata in L. 51.822.867 (lire cinquantunomilioniottocentoventiduemilaottocentosessantasette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Manciano (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 828.21.15, nei confronti della ditta CIACCI Pier Niccolò fu Antonio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1952, n. 3633, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 21 giugno 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3166/1070 in data 8 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 84) è stata definitivamente determinata in L. 120.373,40 (lire centoventimilatrecentosettantatre e cent. 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), della superficie di ettari 1.13.03, nei confronti della ditta GOTTI LEGA Ernesto fu Augusto, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2693, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3413/1317 in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 387) è stata definitivamente determinata in L. 6.987.185 (lire seimilioninovecentottantasettemilacentottantacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 83.22.61, nei confronti della ditta GUASTINI Adello e Carlo di Attilio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2694, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 21 giugno 1957.

(6062)

Ente Delta padano

Con decreto Ministeriale n. 3417/1321 in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 397) è stata definitivamente determinata in L. 7.787.168,70 (lire settemilionisettecentottantasettemilacentosessantotto e cent. 70), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Porto Tolle (provincia di Rovigo), della superficie di ettari 155.59.69, nei confronti della ditta DACCO' Guglielmo e Guido, fratelli, fu Luigi, e trasferiti in

proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1952, n. 3162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 153 del 19 giugno 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3389/1293 in data 2 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 385) è stata definitivamente determinata in L. 12.996.612,30 (lire dodicimilioninovecentonovantaseimilaseicentododici e cent. 30), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), della superficie di ettari 82.34.96, nei confronti della ditta SOCIETA' PADANIA PER L'INDUSTRIA AGRICOLA NELLA VALLE DEL PO, con sede in Venezia, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n. 3792, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 152 del 18 giugno 1957.

Con decreto Ministeriale n. 3390/1294 in data 2 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 386) è stata definitivamente determinata in L. 58.530.186,25 (lire cinquantottomilionicinquecentotrentamilacentottantasei e cent. 25), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Porto Tolle (provincia di Rovigo), della superficie di ettari 253.42.23, nei confronti della ditta SULLAM Angelo fu Benedetto e SULLAM Renzo di Angelo, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 152 del 18 giugno 1957.

(6063)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 5 gennaio 1957, numero 351/3598, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Longo Salvatore di Michele della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estesa mq. 6.382, riportati in catasto terreni alla particella n. 62 a frazionarsi del foglio di mappa n. 45 e nella planimetria del tratturo con il n. 62/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 5 gennaio 1957, n. 352/3597, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Scioscia Felice fu Michele della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estesa mq. 11.592, riportati in catasto terreni alla particella n. 17 a frazionarsi del foglio di mappa n. 39 e nella planimetria del tratturo con il n. 17/*e*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57836/14629, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colapietra Salvatore fu Costanzo della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 10.546, riportati in catasto terreni alla particella n. 35 a frazionarsi del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 35/*d*.

Con decreto Ministeriale in data 5 gennaio 1957, n. 350/3599, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Santarelli Antonio di Salvatore delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estese complessivamente mq. 2232, riportati in catasto alla particella n. 10 a frazionarsi del foglio di mappa n. 36 e alla particella n. 17 a frazionarsi del foglio di mappa n. 39, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 10/*d* e 17/*h*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57821/14644, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Infante Antonio fu Matteo delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estese complessivamente mq. 13.471, riportati in catasto terreni alla particella n. 37 a frazionarsi del foglio di mappa n. 20 e alla particella n. 81 a frazionarsi del foglio di mappa n. 43, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 37/*c* e 81/*n*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956 numero 16717/2732, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tango Salvatore fu Vito, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Severo, estesa mq. 6.494, riportati in catasto terreni alla particella n. 163 a frazionarsi del foglio di mappa n. 35 e nella planimetria del tratturo con il numero 163/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57824/14641, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Migaudio Giuseppe fu Vincenzo delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 12.714, riportati in catasto alla particella n. 62 a frazionarsi del foglio di mappa n. 45 e nella planimetria del tratturo con i numeri 62/*d* e 62/*e*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57822/14643, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fanelli Giuseppe fu Raffaele delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 12.855, riportati in catasto alla particella n. 99 a frazio-

narsi del foglio di mappa n. 19 e alla particella n. 81 a frazionarsi del foglio di mappa n. 43, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 99/*n* e 81/*d*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57818/14647, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Anzeo Vincenzo di Luigi delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 12.360, riportati in catasto alla particella n. 113 a frazionarsi del foglio di mappa n. 27 e nella planimetria del tratturo con i numeri 113/*m* e 113/*n*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57814/14651, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palladino Ciro di Giuseppe-Luigi delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 13.444, riportati in catasto alla particella n. 15 a frazionarsi del foglio di mappa n. 18 e alla particella n. 42 a frazionarsi del foglio di mappa n. 48, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 15/*c* e 42/*e*.

(6016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

6ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1961

Si notifica che il giorno 26 novembre 1957, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 6ª estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 45/1961 alla 59/1961) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1961, emesse in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e decreto Ministeriale 15 dicembre 1951.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 28 ottobre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(5991)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 29 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,82	624,82	624,80	624,80	624,84	624,80	624,80	624,84	624,82
$ Can.	650,06	651 —	651 —	651,25	650,30	650,12	651,25	650,10	650 —	651,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,825	145,81	145,77	145,80	145,80	145,81	145,80	145,80
Kr. D.	90,41	90,38	90,50	90,37	90,45	90,40	90,42	90,40	90,43	90,40
Kr. N.	87,62	87,59	87,63	87,59	87,60	87,80	87,55	87,65	87,62	87,60
Kr. Sv.	120,94	120,92	120,95	120,92	120,80	120,95	120,94	121 —	120,98	120,90
Fol.	164,75	164,72	164,73	164,70	164,80	164,71	164,74	164,80	164,82	164,70
Fr. B.	12,51	12,51	12,52	12,5075	12,505	12,52	12,5125	12,52	12,52	12,515
Fr. Fr.	147,90	147,85	147,95	147,92	147,75	147,90	147,90	148,10	148,12	147,90
Fr. Sv. acc.	142,88	142,78	142,80	142,81	142,82	142,81	142,81	142,80	142,90	142,80
Lst.	1751,82	1751,25	1752,75	1751,50	1752,05	1751,63	1751,875	1752,50	1752,50	1752 —
Dm. occ.	148,85	148,75	148,79	148,73	148,65	148,82	148,74	148,90	148,94	148,80
Scell. Aust.	24,04	24,045	24,06	24,045	24 —	24,05	24,05	24,05	24,06	24,05

Media dei titoli del 29 ottobre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,575
Id. 3,50 % 1902	60,90
Id. 5 % 1935	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	82,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,60
Id. 5 % 1936	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZUDDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,25
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,585
1 Corona svedese	120,93
1 Fiorino olandese	164,72
1 Franco belga	12,51
100 Franchi francesi	147,91
1 Franco svizzero acc.	142,81
1 Lira sterlina	1751,687
1 Marco germanico	148,735
1 Scellino austriaco	48,047

Nei cambi medi del 26 ottobre 1957 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 ottobre 1957, la media della Kr. norv. indicata 87,065 deve intendersi 87,665.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni da parte dei candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 188;

Veduta l'ordinanza 16 aprile 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 maggio 1957, con la quale è stata indetta la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1957 per le discipline di cui all'elenco unito all'ordinanza medesima;

Veduta l'ordinanza 6 agosto 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, con la quale sono state apportate integrazioni e modifiche all'ordinanza 16 aprile 1957;

Veduto il decreto Ministeriale in data 13 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 25 giugno 1957, supplemento ordinario, con il quale venne fatto luogo alla nomina delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1957;

Veduto il decreto Ministeriale in data 16 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 2 settembre 1957, con il quale venne fatto luogo ad alcune integrazioni delle anzidette Commissioni;

Considerato che con la citata ordinanza del 16 aprile 1957 il termine per l'inoltro al Ministero delle domande di partecipazione agli esami e per l'inoltro delle pubblicazioni al Ministero stesso ed ai componenti le rispettive Commissioni giudicatrici venne fissato al 31 ottobre 1957;

Considerato, altresì, che per sopravvenute circostanze di carattere eccezionale sembra opportuno far luogo ad una proroga del termine sia per la presentazione delle domande, sia per la presentazione delle pubblicazioni;

Sentito in proposito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore;

Dispone:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 16 aprile 1957, coloro che, cittadini italiani e stranieri, intendano partecipare agli esami di abilitazione alla libera docenza — sessione dell'anno 1957 - dovranno far pervenire le domande, corredate dei documenti richiesti, con raccomandata a questo Ministero Direzione generale istruzione superiore, Divisione 1ª, entro e non oltre il 30 novembre 1957.

Alle domande che pervengono al Ministero oltre il detto termine non verrà dato corso.

Della tempestività dell'arrivo delle domande al Ministero fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere corredate dei seguenti documenti

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano, da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del presente decreto, e cioè prima del 1° dicembre 1952.

Potranno, tuttavia, essere ammessi agli esami, a giudizio della Commissione giudicatrice, anche i candidati che:

a) abbiano conseguito la laurea dopo il 30 novembre 1952;

b) siano sforniti di laurea, purchè, in tal caso abbiano compiùto o compiano il trentesimo anno di età entro il 30 novembre 1957;

2) ricevuta modello 72-A, rilasciata da un procuratore del Registro, comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila) (art. 5 della legge 26 marzo 1953, n. 188);

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica e scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti o titoli che si presentano.

I candidati cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea dopo il 30 novembre 1952 o che siano sprovvisti di laurea dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Non sarà dato corso alle domande che non siano corredate del diploma o certificato di laurea — salva l'ipotesi prevista nei commi precedenti, di candidati sforniti di laurea — e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 10.000 (lire diecimila).

Art. 3.

Le domande dei cittadini stranieri che intendano partecipare agli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1957 dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso ovvero certificato di laurea da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea presso una Università od Istituto di istruzione superiore italiano.

Potranno essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur avendo conseguito la laurea presso Università od Istituti di istruzione superiore stranieri, abbiano successivamente conseguito presso Università od Istituti di istruzione superiore italiani un diploma di perfezionamento o di specializzazione.

Potranno infine essere ammessi agli esami anche gli stranieri che, pur non essendo in possesso di laurea o diploma di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso Università od Istituti superiori di istruzione italiani, siano in possesso di titolo straniero equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale eventuale equiparazione, valida ai soli effetti dell'ammissione agli esami di abilitazione alla libera docenza, è stabilita dal Ministero, tenuto conto del trattamento di reciprocità.

Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere legalizzato dalle autorità consolari italiane; la firma dell'autorità consolare dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal Ministero degli affari esteri;

2) la ricevuta del pagamento della tassa di cui all'art. 2, n. 2, della presente ordinanza;

3) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse per attestare l'attività didattica e scientifica svolta;

4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 4.

Sempre entro il 30 novembre 1957, a modifica di quanto stabilito dall'art. 8 dell'ordinanza ministeriale 16 aprile 1957, i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1957 sono tenuti a far pervenire a ciascun componente la relativa Commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni che riterranno di presentare, insieme con un elenco delle pubblicazioni stesse ed un curriculum della propria attività scientifica e didattica.

L'elenco delle Commissioni è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 25 giugno 1957 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 2 settembre 1957.

Entro lo stesso termine i candidati dovranno far pervenire al Ministero un'altra serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del curriculum.

Dovendosi provvedere all'immediato accertamento delle domande presentate, si avverte che domande e pubblicazioni non dovranno assolutamente essere inviate in unico plico.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni dovrà essere posta l'indicazione della materia o delle materie cui esse si riferiscono.

E' consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Presso il Ministero dovranno essere depositati le pubblicazioni in copia unica, i disegni e progetti.

Per la tempestività dell'inoltro si terrà conto unicamente delle pubblicazioni pervenute al Ministero.

Qualora le pubblicazioni non pervengano al Ministero entro il termine prescritto, il candidato sarà considerato rinunciante agli esami.

Coloro che abbiano inoltrato le proprie pubblicazioni al Ministero ed ai componenti della Commissione potranno eventualmente farne pervenire altre entro l'anzidetto termine del 30 novembre 1957, sia al Ministero che ai componenti le Commissioni giudicatrici.

In tal caso i candidati sono tenuti ad unire alle nuove pubblicazioni un elenco da cui risultino le pubblicazioni già presentate e le predette nuove pubblicazioni.

Della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti di istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 24 ottobre 1957

Il Ministro: Moro

(6091)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 9214 San. in data 6 aprile 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli Enti interessati:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Componenti:

Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia veterinaria;

Di Grazia dott. Giuseppe, veterinario provinciale;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente in patologia e clinica medica veterinaria, designato dall'Ordine dei veterinari;

Emanuele dott. Giuseppe, veterinario condotto titolare, scelto fra le terne proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Lo Mastro dott. Luigi, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 15 ottobre 1957

Il prefetto: Rizzo

(6047)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 25579 in data 8 agosto 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 25580 in data 8 agosto 1957, modificato con decreto prefettizio n. 27485 del 6 settembre 1957, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che l'ostetrica Cellura Gina, dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Favara, entro il termine prescritto non ha assunto servizio e, pertanto, devesi considerare rinunziatrice al posto;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso per la condotta suddetta secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 27485 del 6 settembre 1957, l'ostetrica Buscemi Francesca, nata il 10 ottobre 1922, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952, ed assegnata alla seconda condotta ostetrica di Favara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Favara.

Agrigento, addì 15 ottobre 1957

Il prefetto: Querci

(6052)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.